



Guida antiquerela

Piccola guida per evitare querele, citazioni per danni e altri guai in tribunale. Prontuario per i redattori telematici con le norme di riferimento.

Terza versione

Daniele Marescotti

Agosto 2014

Sommario

Premessa	3
Cosa è una querela	3
Cosa è una citazione per danni	3
Ingiuria e diffamazione: i reati contro l'onore	4
I reati contro lo Stato	4
Il segreto militare	5
La “disobbedienza civile”	5
I reati associativi.....	5
Reati contro la religione	6
L'importanza delle fonti.....	6
L'importanza del condizionale	7
I rischi dell'intervista.....	7
Vietato scrivere “Tizio è un ladro”	7
La Corte di Cassazione sulla libertà di stampa.....	7
La diffamazione online	8
La diffamazione a mezzo Facebook.....	9
E-mail ingiuriose	10
Il diritto di cronaca	11
Siti utili.....	12
Glossario.....	13
Allegato 1 – Libertà di stampa: la sentenza della Cassazione del 18 ottobre 1984.....	15
Allegato 2 – Sentenza della Corte Costituzionale sul vilipendio delle Forze Armate.....	17
Allegato 3 – I reati di vilipendio nel Codice penale.....	18
Chi è l'autore	19

Premessa

Questa piccola guida è stata realizzata per tutti i “volontari dell’informazione” che per passione usano Internet (e PeaceLink in particolare) come mezzo di mediattivismo.

La controinformazione su Internet è potente e diffusa. A promuoverla sono spesso pacifisti che non hanno il tesserino di giornalista.

Spesso l’entusiasmo e la convinzione nella bontà delle proprie idee portano ad usare le parole senza prevedere le possibili conseguenze in sede civile e penale.

Pertanto abbiamo ritenuto opportuno offrire un primo strumento di orientamento anche a chi non è giornalista di professione, consapevoli del fatto che la telematica sta offrendo a tutti la possibilità di diventare “giornalisti di fatto”, con tutte le opportunità, le responsabilità e i rischi connessi.

Ecco alcune linee guida per individuare, valutare e schivare i rischi senza rinunciare al diritto di informazione.¹

Questa guida contiene per l’appunto delle semplici linee guida che possono certamente aiutare i lettori. Tuttavia non sostituisce i numerosi manuali e codici di diritto esistenti aventi un maggiore spessore ed approfondimento nel caso in cui si volessero utilizzare per agire o resistere in giudizio.

Cosa è una querela

Se scriviamo “Tizio è un ladro” ci possiamo prendere una querela anche se Tizio ha rubato. E vedremo perché.

Questa piccola guida per evitare querele e altri guai in tribunale serve ad usare le parole in modo intelligente e appropriato.

Con la querela una persona offesa manifesta la volontà che si proceda penalmente contro l’autore del reato. La querela deve essere presentata dalla parte offesa o da un suo rappresentante entro 3 mesi dal reato al pubblico ministero, al pretore o all’ufficiale di polizia giudiziaria per iscritto oppure oralmente. Dopo averla presentata, la parte ha comunque la possibilità di rinunciarvi, firmando una dichiarazione di rinuncia

Cosa è una citazione per danni

Se scriviamo “Tizio è un ladro” possiamo essere citati per danni poiché abbiamo leso l’immagine (danno all’immagine) di Tizio. Potremmo essere chiamati a risarcirlo per somme di denaro di svariate decine o centinaia di migliaia di euro.

Un messaggio inserito in una mailing list potrebbe causare una citazione in giudizio per “danno”. Così pure una pagina web creata con il Phpeace. Pertanto occorre grande attenzione nel leggere ciò che inseriamo su Internet.

Vediamo che cosa è il danno. L’articolo 2043 del Codice Civile recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire

¹ Questa guida può contenere imprecisioni ed errori e pertanto chi li rilevasse è pregato di segnalarli a volontari@peacelink.it Un utile strumento di approfondimento per chi si appassionasse all’argomento è il libro di Celestina Dominelli e Aldo Fontanarosa “Le parole proibite. Giornalisti e querele. Manuale di sopravvivenza” edito dal Centro di Documentazione Giornalistica (www.agendadelgiornalista.it).

il danno”.

Ingiuria e diffamazione: i reati contro l'onore

Attenzione ai “reati contro l'onore” come l'ingiuria e la diffamazione (elencati dagli articoli 594-595-596-597-598-599 del Codice Penale). L'ingiuria è l'offesa all'onore e al decoro di una persona presente (ad esempio ad un partecipante di una lista di discussione) e comporta la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Se la persona offesa è assente allora scatta il reato di “diffamazione” (art 595 c.p. comunicazione con più persone in assenza del soggetto passivo, reclusione fino ad un anno oppure multa fino a euro 1.032) su querela della persona offesa, che diviene “aggravata” se il fatto è commesso a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità (reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a euro 516). A ciò si può aggiungere una citazione in giudizio “per danno”, che può comportare una richiesta di risarcimento per cifre molto alte (ad esempio 50 mila euro, ma vi sono richieste di risarcimento per 500 mila euro e oltre!). E' utile sapere che è considerata offesa anche quella recata all'onore o al prestigio di organi pubblici (corpo politico, amministrativo o giudiziario) o di pubblici ufficiali e impiegati.

I reati contro lo Stato

Non vanno dimenticati - per quanto alcuni siano grotteschi reati ereditati dal passato fascista - i “reati contro lo Stato”:

- eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità (l'articolo 290 del Codice penale prevede la multa da euro 1.000 a euro 5.000);
- vilipendio delle Forze Armate², della nazione italiana, della bandiera³ o di altro emblema dello Stato (l'articolo 290 prevede la multa da euro 1.000 a euro 5.000);
- istigazione di militari a disobbedire alle leggi (l'art. 266 del Codice penale punisce con la reclusione da uno a tre anni; da uno a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente, rientra in questa ipotesi il mezzo stampa);⁴
- disfattismo politico in tempo di guerra (l'art.265 del Codice penale punisce con la reclusione fino a cinque anni; la pena della reclusione diventa non inferiore a 15 anni se il fatto è commesso “con propaganda o comunicazioni dirette ai militari; diventa ergastolo “se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico”);
- propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (ma la reclusione da sei mesi a due anni finalizzata a “distruggere o deprimere il sentimento nazionale” (art. 272 Codice penale) è stata dichiarata illegittima con sentenza 87/1966 della Corte Costituzionale. Ora abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006 n. 85);

² Cfr. <http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0020s-74.html> (vilipendio delle Forze Armate)

³ Espressioni come “la bandiera italiana mi fa schifo” costituiscono vilipendio alla bandiera. Si veda a questo proposito <http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0531s-00.html>

⁴ “Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni”.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra”.

- offesa all'onore dei Capi di Stato esteri e contro i rappresentanti di Stati esteri (Previsto dall'art. 297 Codice penale, prevedeva la reclusione da uno a tre anni. Ora abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205);

- pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico

(Prevede l'art. 656 Codice penale l'arresto fino a 3 mesi oppure ammenda fino a euro 309);

- procurato allarme presso l'autorità (arresto fino a 6 mesi oppure ammenda da euro 16 a euro 516).

Questi ultimi reati vogliono punire gli "allarmisti" cioè coloro i quali sono ritenuti fonte di allarme ingiustificato.

Il segreto militare

E' bene sapere che, quando vengono diffusi messaggi o foto relativi a questioni militari (siti militari, armi dislocate, installazioni), essi sono ancora soggetti ad un regio decreto del 1941; vi sono perciò norme per reprimere i seguenti reati:

- rivelazione di documenti segreti (reclusione fino a 3 anni oppure multa da euro 103 a euro 1.032);
- agevolazione colposa nello spionaggio (reclusione da 1 a 5 anni);
- rivelazione di segreti di Stato (reclusione non inferiore a 5 anni);
- procacciamento di notizie sulla sicurezza dello Stato (reclusione da 3 a 10 anni);
- spionaggio politico o militare (reclusione non inferiore a 15 anni).

La "disobbedienza civile"

E' bene sapere che messaggi relativi alla "disobbedienza civile", una pratica sociale ereditata anche dalle tradizionali lotte nonviolente di Gandhi e Martin Luther King, possono incappare (se scritti senza le opportune cautele) nei seguenti reati:

- istigazione a commettere contravvenzioni (reclusione fino a 1 anno oppure multa fino a euro 206);
- istigazione a commettere delitti (reclusione da 1 a 5 anni);
- apologia di delitti (reclusione da 1 a 5 anni).

I reati associativi

La legge punisce anche i seguenti reati associativi:

- associazioni antinazionali (reclusione da 1 a 3 anni per i promotori, da sei mesi a 2 anni per gli associati);
- associazione sovversiva (reclusione da 5 a 10 anni per i promotori, da 1 a 3 anni per gli associati);
- associazione segreta (reclusione da 1 a 5 anni);
- organizzazione di associazione con finalità di terrorismo o di eversione (reclusione da 7 a 15 anni).

Tali leggi sono state oggetto di vivaci polemiche.

Reati contro la religione

Vi sono anche i “reati contro la religione”:

- vilipendio della religione dello Stato (reclusione fino a 1 anno);
- offesa alla religione mediante vilipendio o danneggiamento delle cose (multa da 1.000 a 5.000 euro);
- offesa alla religione mediante vilipendio di persone (multa da 1.000 a 5.000 euro, se ad essere vilipeso è un ministro di culto la multa va da 2.000 a 6.000 euro).

L'importanza delle fonti

Chi inserisce messaggi su questioni delicate, spinose, controverse, ecc. che potrebbero essere soggetti a querele o citazioni per danni, è bene che conservi (a volte per anni) le fonti e che le citi nel messaggio, ben sapendo che - nel caso sia necessario e a scopo di cautela propria - occorrerebbe una verifica della fonte appurare anche la veridicità della stessa e anche la sua stessa esistenza.

Se la notizia è tratta da un sito web occorre citare l'indirizzo Internet del sito e, possibilmente, conservare la videata (memorizzandola o stampandola) in quanto è già accaduto che notizie “delicate” o “scomode” siano apparse e poi scomparse dal web (ad esempio è accaduto a proposito del “giallo” di Ustica su un sito statunitense sui disastri aerei).

L'importanza del condizionale

Ciò non toglie nulla al diritto di cronaca e alla necessità di raccontare anche cose di cui non è del tutto certa la verità, nel qual caso è buona norma usare il condizionale; ad esempio: "Tizio sarebbe coinvolto nel tal fatto, secondo quanto ha scritto Caio nel Corriere del Pomeriggio del 12/1/1993". In tal caso è opportuno conservare il ritaglio di giornale con la data e la fonte in una cartellina nella propria biblioteca (se il giornale non è reperibile con facilità).

I rischi dell'intervista

Se si registra un'intervista e la si trascrive, occorre sapere che anche la semplice trascrizione e diffusione via Internet di frasi "diffamatorie" può far scattare la querela di parte nei confronti "anche" di chi ha scritto (e non "solo" di chi ha detto). Che fare in simili casi? Censurare o obbedire al diritto di cronaca e di informazione? Un espediente è quello di riportare "con distacco" e prendendo formalmente le distanze. Ad esempio Tizio dice: "Ho visto Caio che stava rubando". In tal caso occorre che l'intervistatore dica cose del tipo: "Lei sta facendo delle gravi affermazioni, si spieghi meglio". Insomma occorre che l'intervistatore non sia scambiato per un "amplificatore" dell'intervistato e che usi tutte le cautele per prendere le distanze (non per condannare). L'intervistatore può aggiungere in coda delle righe che spieghino che l'intervistatore, pur non condividendo necessariamente le parole dell'intervistato, ha sentito il dovere morale o civile di riportarle, chiedendo magari anche a Caio un'intervista.

Vietato scrivere "Tizio è un ladro"

E' bene sapere che - anche se Tizio ha rubato ed è stato condannato per tale reato - si può essere egualmente condannati per diffamazione scrivendo: "Tizio è un ladro". Occorre scrivere: "Tizio è stato condannato per... ecc. ecc."

La querela per diffamazione può scattare anche se si scrive "Tizio non conosce la Costituzione" e poi si scopre che... Tizio è un avvocato o un magistrato; se invece Tizio è un insegnante di letteratura le cose cambiano ed egli può querelare se si scrive: "Tizio non conosce la Divina Commedia".

Va detto che per evitare le querele non vi sono regole fisse e che occorre regolarsi caso per caso sulla base di principi generali, tenendo ben presente che a volte una querela dipende da una singola parola (un aggettivo azzardato o un verbo all'indicativo anziché al condizionale).

La Corte di Cassazione sulla libertà di stampa

Va però aggiunto anche che la Corte di Cassazione in data 18 ottobre 1984 ha approvato una dettagliata sentenza di 35 pagine sulla libertà di stampa e quindi sul diritto di critica, in cui vengono codificati i criteri che i giornalisti devono rispettare per non incorrere nei rigori della legge (si veda a pagina 1020 del libro di Franco Abruzzo "Codice dell'Informazione" edito dal Centro di Documentazione Giornalistica). E' una sentenza che appare abbastanza restrittiva e sancisce ad esempio che nel campo dell'informazione:

- vi può essere un illecito civile anche in assenza di un illecito penale;

- la verità dei fatti non è rispettata se è “mezza verità”, o verità incompleta e che in tal caso la “mezza verità” può essere equiparata alla notizia falsa;
- il giornalista non deve ricorrere ad “insinuare” attraverso l’uso delle virgolette (è il “sottinteso sapiente”, tale da far leggere fra le righe una verità non detta del tutto);
- non bisogna ricorrere a “accostamenti suggestionanti” (ad esempio scrivere di una persona che si vuol mettere in cattiva luce e scrivere nella frase successiva “il furto è sempre da condannare”);
- non bisogna usare insinuazioni con la tecnica di frasi del tipo “non si può escludere che...” in assenza di alcun serio indizio;
- è offesa anche il ricorso a toni sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati, specie nei titoli.

Questa sentenza è stata così commentata da Miriam Mafai (allora presidente del sindacato dei giornalisti): “L’unico giornale possibile, secondo la Cassazione, è la Gazzetta Ufficiale”.

Un’altra sentenza del 23 ottobre 1984 delle sezioni unite penali della Cassazione stabilisce che non esistono “fonti informative privilegiate” e che è dovere del cronista esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione.

In teoria un giornalista potrebbe venire querelato per diffamazione per aver riportato - senza opportuna verifica - un comunicato delle forze dell’ordine che - pur effettivamente emesso da fonte istituzionale “certa” - si rivelasse poi “non veritiero” e lesivo di altrui diritti.

E’ complesso discutere se, o in che misura, l’informazione sulle liste diffuse via Internet sia assimilabile all’informazione giornalistica e sia assoggettabile a tale sentenza. In ogni caso, a scopo di cautela, questa policy intende richiamare gli utenti ad un insieme di cautele in un settore - quello dell’informazione via Internet promossa da liberi cittadini - in cui la normazione sta prendendo corpo spesso “di fatto” tramite i processi.

La diffamazione online

La diffamazione on line può compiersi in due modi: mediante testate online o mediante altri sistemi, quali i social network ad esempio.

Nel primo caso possiamo far riferimento alla giurisprudenza che da anni si pronuncia sui casi connessi alla stampa cartacea e radiotelevisiva, e che dunque non pone eccessivi interrogativi.

Maggiori interrogativi pone invece la diffamazione mediante internet, al di fuori della stampa telematica. Gli stessi social network vengono percepiti da alcuni utenti come dei diari ai quali raccontare tutte le proprie impressioni su persone e situazioni. Non tutti sanno che questo modo di agire potrebbe essere seriamente sanzionato.⁵

Da un punto di vista normativo, l’articolo 595 del codice penale, contempla l’ipotesi della diffamazione on line. La norma parla di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” oltre alla stampa. Nella percezione normativa consolidatasi, internet costituisce proprio un mezzo di pubblicità, in quanto idoneo e sufficiente affinché una notizia o espressione diffamatoria raggiunga una pluralità di soggetti.

Si pensi ad esempio, ad una opinione diffamatoria espressa in un forum, o in una mailing list o mandando un messaggio mediante posta elettronica ad una pluralità di soggetti.

Un problema piuttosto delicato è quello relativo alla posizione dei gestori e dei proprietari di siti web i cui contenuti siano inseriti da terzi. Allo stato attuale la giurisprudenza ritiene che il gestore o il proprietario di un sito web non possano essere ritenuti corresponsabili del reato di diffamazione per

⁵ Sul tema della diffamazione online si legga anche <http://www.altalex.com/documents/news/2002/05/16/la-diffamazione-on-line>

contenuti che provengano da questi soggetti. In particolare i giudici sembrano essere concordi sul fatto che sia impossibile per gli “access provider”, “service provider” e “hosting provider” operare sempre un controllo preventivo (tra le diverse sentenze sul punto vi è ad esempio la Cassazione Penale, 16 luglio 2010, n. 35511 sui coordinatori dei blog e dei forum su internet).

Anche scrivere un blog comporta delle responsabilità e non va fatto di questo strumento un utilizzo incauto. Il Tribunale di Varese, con sentenza dell’8 aprile 2013 n. 116, ha condannato una blogger per diffamazione aggravata. La blogger sul proprio sito aveva avviato una campagna denigratoria nei confronti delle case editrici a pagamento, utilizzando espressioni ed immagini pesanti ed offensive rivolte, in particolare, ad una responsabile editoriale.⁶

In rete resta ferma per tutti la libera espressione del pensiero ma “rilevanza sociale, verità obiettiva e continenza esigono rispetto anche da chi diffonde via internet una notizia pur non essendo giornalista; solo l’esistenza di tali presupposti, infatti, attribuisce efficacia scriminante ai diritti di cronaca e critica da chiunque e con qualsiasi mezzo esercitati” (Cassazione Penale, 25 luglio 2008, n. 31392). Appare chiaro che chi scrive debba avere un minimo di attenzione, più alcune competenze base che possano prevenire problemi di natura giuridica, ciò vale anche se non si è giornalisti. Non occorre una laurea o un master. Basta prendere alcune accortezze, proprio come quelle contenute in questa guida.

La diffamazione a mezzo Facebook

La diffamazione tramite Facebook merita una menzione particolare. Il social network in questione infatti è uno dei più frequentemente utilizzati dagli utenti come diario per confessare le proprie antipatie. La stessa impostazione di Facebook, con una pagina che ora si autodefinisce proprio “diario” sembra quasi invitare gli utenti a “raccontare” tutto, antipatie incluse per l’appunto. Nonostante i frequenti aggiornamenti volti a tutelare la privacy degli utenti e a facilitarne la gestione delle opzioni, non sono infrequenti casi in cui possano nascere commenti sgradevoli e discussioni particolarmente accese rispetto ai diversi “post”.

Un caso giudiziario che è giunto ad una sentenza della Corte di Cassazione è quello del maresciallo capo della Guardia di finanza della compagnia di San Miniato. Questi pubblicava sul proprio profilo del social network la frase “...attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo... ma me ne fotto... per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie”, offendendo in tal modo la reputazione del maresciallo designato in sua sostituzione al comando della compagnia di San Miniato.⁷

Nel caso di specie, pur non essendo stato fatto il nome del sostituto maresciallo, Corte di Cassazione, con la sentenza 16 aprile 2014, n. 16712 ha stabilito:

“Ai fini della integrazione del reato di diffamazione, anche a mezzo di Internet, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa”. La massima espressa dalla Suprema Corte vale quindi indipendentemente dalla posizione di pubblico ufficiale ricoperta in questo caso, ma occorre che chi pubblica su Facebook non si senta in una botte di ferro solo perché pubblica su un “diario” che avverte come “proprio”.

Si ritiene ormai che la diffamazione a mezzo Facebook costituisca addirittura una forma “aggravata” del reato in questione data la diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio,

⁶ Cfr. <http://www.altalex.com/documents/news/2014/05/05/offende-tramite-il-blog-e-diffamazione-aggravata>

⁷ Cfr. <http://www.altalex.com/documents/news/2014/05/08/diffamazione-su-facebook-non-e-necessaria-l-indicazione-nominativa-dell-offeso>

paragonabile a quella della stampa o di altro mezzo di pubblicità.⁸
La conseguenza è una pena più severa in fatto di multa o di anni di reclusione.

Il Tribunale di Livorno, con sentenza 1 ottobre 2012 n. 3892, ha condannato una donna per diffamazione a norma del comma 3 dell'articolo 595 Codice penale. La donna aveva scritto sul proprio profilo Facebook frasi offensive rivolte al proprio ex datore di lavoro. Pur beneficiando dello sconto di pena derivante dall'accesso al rito abbreviato, è stata condannata a pagare un risarcimento di 3000 euro alla persona offesa, oltre alle spese processuali.⁹ Le somme che si rischia di dover sborsare sono quindi piuttosto elevate anche quando si beneficia di "sconti" sulla pena.

La Cassazione ha confermato con la sentenza n. 12761/14 la diffamazione a mezzo Facebook quale fattispecie aggravata del reato in questione. La Suprema Corte ha in sostanza ricondotto le ipotesi di diffamazione a mezzo social network entro i confini della fattispecie generale della diffamazione aggravata perpetrata mediante l'utilizzo del mezzo di pubblicità, sancendo in primo luogo che la pubblicazione di una frase diffamatoria su di un profilo Facebook "rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed, anche per le notizie riservate agli «amici», ad una cerchia ampia di soggetti", che pertanto postare un simile messaggio sul proprio profilo integra il dolo prescritto dall'art. 595 c.p., il quale postula la semplice "volontà che la frase giunga a conoscenza di più persone, anche soltanto due", il che rende irrilevante "la circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona". Per tali ragioni ha concluso, dunque, la Suprema Corte che non può essere negata l'applicazione della aggravante ex art. 595 comma 3 c.p.¹⁰

Non sembra esserci invece una sentenza altrettanto chiarificatrice per i casi di condivisione o di "like" applicati a post diffamatori. In questi casi la prudenza è in ogni caso raccomandata.

E-mail ingiuriose

L'art. 5 della legge 547/93 ha introdotto nell'art. 616 Codice penale concernente la "violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza". Il quarto comma di detto articolo precisa che "per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza". I messaggi e-mail devono essere considerati corrispondenza privata e quindi non possono essere violati e letti da terzi diversi dal destinatario. Lo stesso articolo 15 della Costituzione tutela la segretezza della corrispondenza in qualsiasi forma essa avvenga, e quindi anche per posta elettronica.

Data l'impossibilità di entrare in contatto con terzi diversi dal destinatario per le email non può esserci diffamazione ma ingiuria, ai sensi dell'art. 594 c.p. La norma del Codice penale recita: "Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516". L'applicabilità dell'ingiuria al caso della posta elettronica emerge dal secondo comma dell'articolo 594 ("Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa") in combinato disposto con l'articolo 616 Codice penale. In questo modo chi interpreta le norme è tolto da ogni impiccio.

Infatti, mentre in alcuni paesi, come gli Stati Uniti, si è preferita la strada della emanazione di una nuova legge organica; altri, tra i quali l'Italia, hanno invece optato per il metodo evolutivo,

⁸ <http://www.teamworld.it/news/team-world/conseguenze-legali-diffamazione-online-social-network/>

⁹ Cfr. <http://www.ioconsumatore.eu/articoli/giurisprudenza-consumatore/internet-giurisprudenza/insulto-su-facebook-diffamazione/>

¹⁰ Si veda http://www.corrierecomunicazioni.it/ict-law/27313_diffamazione-massime-la-cassazione-ha-dissipato-il-mistero-su-facebook.htm

aggiornando, con una serie di interventi, la legislazione penale previgente.¹¹

Infine, e per estrema chiarezza, le email non escludono l'applicabilità del reato di diffamazione ma solo nel caso in cui il messaggio sia volontariamente inviato dal mittente anche ad almeno due persone diverse dal destinatario offeso.¹²

E' il caso in cui siano inseriti più indirizzi di persone diverse, anche nel campo "cc" (per conoscenza).

Il diritto di cronaca

E' reato scrivere: "Il sindaco è un deficiente". Se invece quella frase l'ha detta un consigliere comunale in una pubblica seduta e della frase è rimasta una registrazione, allora un giornalista la può pubblicare in virtù del diritto di cronaca¹³, ad esempio scrivendo: "Durante un'accesa discussione in aula, il consigliere comunale Pinco Pallino ha dichiarato: 'Il sindaco è un deficiente'". In questo caso infatti chi scrive non ha intenzione di offendere il sindaco ma riporta in modo neutro un fatto. E' sempre bene però riportare, per "completezza della notizia", la risposta del sindaco.¹⁴

Può infatti accadere che Il sindaco venga accusato da Pinco Pallino di fatti specifici che costituiscono reato (ad esempio l'appropriazione indebita di denaro pubblico). Per completezza va riportata la sua replica, anche semplicemente: "Il sindaco ha risposto che nulla di quanto è stato detto da Pinco Pallino sarebbe vero".

¹¹ Cfr. <http://www.fiammella.it/diffamazione-on-line>

¹² Cr. http://www.exeo.it/free/forme_di_diffamazione_on_line_la_posta_elettronica

¹³ Sul diritto di cronaca di legga <http://www.difesaellinformazione.com/96/il-diritto-di-cronaca>

¹⁴ Sul concetto di completezza della notizia si legga <http://www.difesaellinformazione.com/139/la-completezza-della-notizia>

Siti utili

- Alessandro e Daniele Marescotti. Prima versione del 2005 di questa "guida antiquerela"
<http://www.peacelink.it/peacelink/a/12782.html>
- Gianmichele Pavone, "Il reato di diffamazione a mezzo Internet"; su questo testo è stata citata la prima versione della presente "guida antiquerela" pubblicata su PeaceLink nel 2005
http://www.treccani.it/diritto/approfondimenti/diritto_penale_e_procedura_penale/1_Pavone_diffamazione_internet.html
- L'8 giugno 2005, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha pubblicato EFF: "Legal Guide for Bloggers". Nonostante il fatto che l'EFF specifichi che la guida vale soltanto per gli USA e non per altri paesi dove spesso la legge protegge meno la libertà di espressione, essa ha comunque un valore orientativo, fosse soltanto perché le problematiche elencate sono le stesse ovunque, anche se le risposte delle leggi variano da paese a paese. Guida giuridica EFF <https://www.eff.org/issues/bloggers/legal>
- Alessandro Marescotti, "Miniguia per non essere denunciati"
<http://lists.peacelink.it/disarmo/msg00407.html>
- Il reato di diffamazione a mezzo internet <http://www.filodiritto.com/articoli/2012/07/il-reato-di-diffamazione-a-mezzo-internet/>
- Edoardo Commodo, "Risarcimento del danno da illecita diffusione di immagini su Internet"
<http://www.dannoallapersona.it/risarcimento-del-danno-da-illecita-diffusione-di-immagini-su-internet-di-edoardo-commodo/>
- Diritto in Rete <http://www.peacelink.it/diritto>
- Il portale del diritto delle tecnologie a cura di Manlio Cammarata <http://www.interlex.it>
- Associazione di Diritto Informatico della Svizzera Italiana <http://adisi.ch/>
- Valentina Frediani, "La diffamazione online",
<http://www.altalex.com/documents/news/2002/05/16/la-diffamazione-on-line>
- Bruno Saetta, "Diffamazione online" <http://brunosaetta.it/reati-informatici/diffamazione-online.html>
- Alessandra Concas, "Il reato di diffamazione: disciplina giuridica nel nostro e altri ordinamenti, e riferito ai social network", <http://www.diritto.it/docs/35636-il-reato-di-diffamazione-disciplina-giuridica-nel-nostro-e-altri-ordinamenti-e-riferito-ai-social-network>
- Sportello sicurezza sul web Polizia di Stato, "Social network. Approfondimenti normativi",
<https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/social-network/approfondimenti-normativi.html>
- Nicola Canestrini, "Differenza fra calunnia e diffamazione",
<http://www.canestrinilex.com/risorse/differenza-fra-calunnia-e-diffamazione/#ixzz3hIkM5ukN>

Glossario

Calunnia

Il reato di calunnia, previsto e punito dagli articoli 368 e 370 del codice penale, si verifica ogni qualvolta “chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato”.¹⁵

Citazione a giudizio civile

Chiamata a giudizio di una persona (convenuto) da parte di un’altra (attore), che si rivolge al tribunale perché venga risolta una controversia o tutelato un suo diritto.¹⁶

Citazione a giudizio penale

Atto con il quale le parti del processo penale vengono ufficialmente informate della precisa contestazione rivolta all’imputato (cioè del fatto costituente reato, di cui è chiamato a rispondere), del giudice davanti al quale esse devono comparire per il dibattimento, del luogo e della data di comparizione.¹⁷

Denuncia

Atto con il quale il pubblico ministero o la polizia giudiziaria vengono informati di un fatto che può presentare i caratteri di un reato perseguibile d’ufficio. In senso più generale indica una dichiarazione o una comunicazione richiesta dalla legge o messa in atto per ottenere una difesa o ottemperare un obbligo.¹⁸

Diffamazione

Consiste nell’offesa alla reputazione di una persona. Essa è commessa comunicando con più persone del soggetto diffamato. E’ punita, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 2 milioni. La maggiore gravità della diffamazione rispetto all’ingiuria deriva dal fatto che, mentre nell’ingiuria la persona offesa è presente e può quindi difendersi, nella diffamazione il colpevole offende una persona che non può ribattere poiché assente. La diffamazione come l’ingiuria può essere commessa con qualunque mezzo. Anche in questo caso non è necessario che il diffamato si senta offeso, è sufficiente che l’espressione usata sia idonea a offendere e che il colpevole si sia reso conto del contenuto offensivo delle sue parole.¹⁹

Ingiuria

Offesa all’onore di una persona, commessa in sua presenza. E’ perseguibile dietro querela dell’offeso.

Querela

Dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato manifesta la volontà che si proceda penalmente contro l’autore del reato. La querela deve essere presentata dalla parte offesa o da un suo rappresentante entro 3 mesi dal reato al pubblico ministero, al pretore o all’ufficiale di polizia

¹⁵ Cfr. http://www.penale.it/document/parenti_02.htm

¹⁶ Cfr. voce “citazione a giudizio civile” dell’Enciclopedia del Diritto De Agostini Compact

¹⁷ Cfr. voce “citazione a giudizio penale” dell’Enciclopedia del Diritto De Agostini Compact

¹⁸ Cfr. voce “denuncia” dell’Enciclopedia del Diritto De Agostini Compact

¹⁹ Cfr. voce “diffamazione” dell’Enciclopedia del Diritto De Agostini Compact

giudiziaria per iscritto oppure oralmente. Dopo averla presentata, la parte ha comunque la possibilità di rinunciarvi, firmando una dichiarazione di rinuncia; da questo momento cessa ogni attività della polizia giudiziaria contro il presunto autore del reato. Inoltre la querela può essere ritirata (remissione della querela) prima della sentenza irrevocabile di condanna: in questo caso le spese del processo vanno a carico della persona che ha rimesso la querela, a meno che non si sia previsto nell'atto di remissione che siano a carico del querelato.²⁰

²⁰ Cfr. voce "querela" dell'Enciclopedia del Diritto De Agostini Compact

Allegato 1 – Libertà di stampa: la sentenza della Cassazione del 18 ottobre 1984

(Omissis) Va ricordato che - come ormai la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto occasione di precisare, sia in sede civile che penale - il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell'art. 21 Cost. e regolato fundamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni:

- 1) utilità sociale dell'informazione;
- 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti;
- 3) forma "civile" della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.

I. - La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è "mezza verità" (o comunque, verità incompleta): quest'ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.

II. - La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l'insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all'autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione.

E lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre - con particolare riferimento a quanto i giudici di merito hanno nella specie accertato - ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette):

- a) al sottinteso sapiente: cioè all'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il

pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole - se non apertamente offensivo - nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette;

b) agli accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch'essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l'affermazione il furto è sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate;

c) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l'uso del punto esclamativo - anche là ove di solito non viene messo - o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, "notevole", "impressionante", "strano", "non chiaro");

d) alle vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui "non si può escludere che ..." riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto.²¹

²¹ Corte cass. I civ. 18 ottobre 1984, n. 5259 (estratto)

Allegato 2 – Sentenza della Corte Costituzionale sul vilipendio delle Forze Armate

La Corte ritiene doversi affermare che, fra i beni costituzionalmente rilevanti, va annoverato il prestigio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate in vista dell'essenzialità dei compiti loro affidati. Ne deriva la necessità che di tali istituti sia garantito il generale rispetto anche perché non resti pregiudicato l'espletamento dei compiti predetti.

In riferimento poi alla particolare censura delineata nell'ordinanza della Corte d'Assise di Venezia non può certo negarsi fondamento alla tutela delle Forze Armate. Basta osservare che per una serie di espliciti precetti la loro organizzazione è preordinata, al di fuori di qualificazioni politiche, alla difesa della Patria, mediante il concorso dei cittadini, chiamati all'adempimento di un dovere che la Costituzione, significativamente, qualifica sacro (art. 52).

Non si esclude, peraltro, che in regime democratico siano consentite critiche, con forme ed espressioni anche severe, alle istituzioni vigenti e tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale (al caso attraverso le persone e gli organi che ne sono esponenti); anzi tali critiche possono valere ad assicurare, in una libera dialettica di idee, il loro adeguamento ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale (sent. n. 199 del 1912) in ordine ad antiche o nuove istanze.

Ma non impedisce tale libertà di critica la previsione, come reato, della condotta vilipendiosa ipotizzata nell'art. 290 c.p., in una o più delle svariate forme che essa può assumere.

Secondo la comune accezione del termine, il vilipendio consiste nel tenere a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione è diretta sì da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione (si consideri che per il delitto di cui all'art. 290 è richiesto l'elemento della pubblicità quale definito nell'art. 266, quarto comma) al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze. Ciò con evidente e inaccettabile turbativa dell'ordinamento politico - sociale, quale è previsto e disciplinato dalla Costituzione vigente. Il che, per le ragioni sopraccennate, non esclude che si possa, ma con ben diverse manifestazioni di pensiero, propugnarne i mutamenti che si ritengano necessari.

Pertanto la disposizione impugnata, così interpretata, non contrasta con il precetto dell'art. 21 della Costituzione.²²

²² <http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0020s-74.html>

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974. Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1974.

Allegato 3 – I reati di vilipendio nel Codice penale

Art. 290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Chiunque pubblicamente (266-4) vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione (292 bis, 313).

Art. 290 bis Parificazione al presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

Agli effetti degli artt. 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci (86 Cost.).

Art. 291 Vilipendio alla nazione italiana

Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.293).

Art. 292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Chiunque vilipende la bandiera nazionale (12 Cost.) o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera (c.p.292 bis, 293).

Art. 292 bis Circostanza aggravante

La pena prevista nei casi indicati dagli artt. 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Codice Penale Militare di Pace.

Art. 293 Circostanza aggravante

Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero (c.p. 4, 2423).

Chi è l'autore

Daniele Marescotti è laureato in giurisprudenza con tesi sul diritto d'autore. E' iscritto all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti della Puglia. Ha lavorato con l'agenzia stampa Redattore Sociale. Ha scritto la Guida anti-querela, citata nell'Enciclopedia Treccani alla voce "Il reato di diffamazione a mezzo internet". Ha scritto con Alessandro Marescotti la "Storia della Pace" (testo consigliato nel Corso di Laurea Specialistica: Sistemi di Comunicazione nelle Relazioni Internazionali, Università di Perugia). Si interessa di Linux e informatica e ha scritto la guida al software Phpeace. Ha scritto di recente il libro "Guida alle bonifiche ambientali". E' stato relatore in alcune conferenze presso l'Università degli Studi di Bari nell'ambito delle questioni della green economy e della eco-riconversione. Fa parte del comitato scientifico del CETRI (Circolo europeo per la Terza rivoluzione industriale).